

**Il danno biologico in caso di morte  
e la nuova fattispecie di danno da lesione del legame parentale  
(c.d. danno edonistico)**

La recente giurisprudenza riconosce in capo agli eredi di un soggetto deceduto a causa di un fatto illecito altrui, una nuova forma di risarcimento riconducibile al danno patito dai congiunti della vittima a causa della lesione del rapporto parentale.

Sebbene l'esistenza della predetta voce di danno non sia ancora stata avallata da una pronuncia della Suprema Corte, la giurisprudenza di merito ha già riconosciuto in svariati casi l'esistenza del danno da lesione del legame parentale subita a causa della perdita di un familiare (Trib. Firenze, 24 gennaio 2000, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2000, 601; Trib. Milano, 07 febbraio 2000; Trib. Milano, 31 maggio 1999, in *Danno e Resp.*, 2000, 67; Trib. Treviso, 25 novembre 1998, in *Danno e Resp.*, 2000, 68).

\* \* \*

Facciamo un passo indietro, ed esaminiamo sinteticamente quali siano le voci di danno riconoscibili in favore dei congiunti di una vittima di un fatto illecito.

Giova, anzitutto, verificare se la vittima abbia maturato, prima del decesso, un danno biologico. Quest'ultimo si deve ricondurre alla menomazione dell'integrità fisica e psicologica subita dalla vittima, trasmissibile iure hereditatis (a titolo successorio) ai propri congiunti.

Dottrina e giurisprudenza, con riguardo al risarcimento, in favore degli eredi, della predetta voce di danno, sono divise in due orientamenti: il primo (maggioritario) riconosce l'esistenza di tale danno e la conseguente trasmissibilità agli eredi solo quando vi sia un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento lesivo e la morte del congiunto. Il secondo (minoritario), non supportato dalla Suprema Corte, riconosce l'esistenza di tale voce di danno anche in caso di morte istantanea o verificatasi poche ore dopo l'evento lesivo.

Difficile cercare di comprendere la *ratio* che ha indotto la Suprema Corte a non riconoscere l'esistenza del danno biologico in caso di morte istantanea. Non si può comprendere, infatti, perché la morte, che è la perdita assoluta ed irreversibile dell'integrità psico-fisica, non debba essere risarcita anche se sopravvenuta

immediatamente o in un arco di tempo molto ravvicinato all'evento lesivo. Una soluzione diversa ci condurrebbe all'assurdo logico-giuridico che sarebbe 'meno oneroso per il danneggiante' cagionare la morte istantanea dell'infortunato piuttosto che cagionargli una gravissima lesione per la quale il risarcimento del danno biologico sarebbe senz'altro riconosciuto.

La *ratio* che ispira l'orientamento maggioritario si deve, forse, ricondurre a quella corrente di pensiero che afferma che, in caso di morte istantanea, non si fa in tempo a maturare una vera e propria sofferenza psico-fisica.

L'esecrabile prassi giurisprudenziale ci conduce, tuttavia, all'assurdo logico-giuridico riassumibile nel seguente ipotetico caso limite: due persone rimangono vittime di un incidente a causa della illecita condotta di un altro soggetto. La prima muore istantaneamente, la seconda muore dopo 50 giorni di agonia. Ebbene, riducendo il tutto in meri termini economici, se ipotizziamo che le vittime avessero entrambe 40 anni, quella che non è morta istantaneamente (e per lui i suoi eredi) avrà diritto ad un risarcimento che, per quanto riguarda il danno biologico, ammonterà a lire 940.000.000; la vittima, invece, che è morta "sul colpo", non avrà diritto ad alcunché a titolo di danno biologico.

In favore degli eredi di quest'ultimo soggetto - come del resto anche in favore del secondo - sarà, invece, riconosciuto un risarcimento del danno morale riconducibile al pregiudizio psicologico delle affezioni, delle sofferenze e delle inquietudini subite dalla vittima. Secondo la prevalente giurisprudenza tale voce di danno non è connessa al lasso di tempo intercorrente tra il decesso e l'evento lesivo e può essere quantificata tra un quarto ed un mezzo del danno biologico che sarebbe spettato alla vittima in caso di invalidità del 100%.

Altra voce di risarcimento di danno ipotizzabile in favore degli eredi è quella riconducibile al danno patrimoniale, qualora la vittima, prima dell'evento lesivo, provvedesse al mantenimento dei propri congiunti.

La disparità economica dell'entità del risarcimento spettante ai due soggetti, vittime del medesimo incidente, ma pervenuti al trapasso con modalità temporali differenti è, a nostro avviso, troppo apprezzabile.

Sebbene non si possa parlare di completa inversione di tendenza, recentemente, la

Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza n. 4783 del 14 novembre 2000 - 02 aprile 2001 in *Guida al Diritto* n. 18/2000, 75), ha almeno in parte contemperato il predetto disequilibrio affermando che se 'tra il fatto illecito e la morte sussista uno *spatium vivendi*, indipendentemente dalla durata dello stesso, il giudice deve motivare sulla rilevanza e l'incidenza del fatto "durata" in ordine alla valutazione dell'esistenza (*an*) e della consistenza (*quantum*) del danno e, se detta valutazione è positiva, deve riconoscere la trasmissibilità del danno biologico *iure hereditatis*'. La sentenza ha, pertanto, aperto una prima breccia nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritenendo possibile un risarcimento del danno biologico anche nelle ipotesi che tra evento lesivo e morte siano trascorse ore e non giorni. Nel caso di specie, la vittima era deceduta dopo 4 ore di agonia.

\* \*

A questo punto, possiamo affrontare l'approfondimento riguardante il predetto danno da lesione del legame parentale. Quest'ultimo, peraltro, è stato riconosciuto proprio in quei casi in cui la morte non è intervenuta istantaneamente, anche al fine di contemperare le disparità di risarcimento esistenti con il caso di morte istantanea. Alcuni Giudici di merito, infatti, hanno ritenuto opportuno riconoscere in favore dei congiunti del soggetto leso un risarcimento connesso alla lesione del legame parentale, sia che quest'ultimo debba ricondursi ad un rapporto coniugale, sia ad un rapporto di tipo filiale, che lega la vittima al predetto congiunto. Ed invero, coloro che si trovano nella strettissima posizione di coniugi, genitori o figli, soffrono, per effetto della scomparsa del congiunto, una menomazione vera e propria, cioè perdono, a causa dell'altrui fatto illecito, quella stabilità di situazioni connesse alla loro condizione nei confronti della vittima diretta. Tale voce di danno è considerata risarcibile, in mancanza assoluta di parametri, con l'equivalente della metà di quanto liquidato a titolo di danno morale.

La predetta creazione giurisprudenziale trova, peraltro, conforto nel riconoscimento in altri analoghi casi giurisprudenziali, nei quali è stato sancito l'obbligo di risarcire la lesione di un diritto proprio. Si pensi, per esempio, al caso nel quale è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dal comportamento doloso o colposo del terzo che cagiona ad una persona coniugata l'impossibilità di

rapporti sessuali (Cass., sez. III, sent. n. 6607 del 11/11/1986).

In particolare, il predetto risarcimento del danno (c.d. danno edonistico) è stato riconosciuto dal Tribunale di Firenze, con la sentenza del 21 gennaio 2000, in seguito alla domanda di risarcimento avanzata dai congiunti delle vittime di un incidente stradale, nel quale era stata ravvisata l'esclusiva responsabilità del convenuto conducente e proprietario dell'autovettura. Quest'ultimo aveva perso il controllo della autovettura e uscendo dalla sede stradale aveva causato la morte delle persone terze trasportate sul proprio automezzo.

Il riconoscimento del predetto danno edonistico trova, peraltro, ampia giustificazione nell'art 2059 cod. civ. che, in caso di fatti illeciti, prevede la possibilità in favore del danneggiato, di avanzare richieste di risarcimento, oltre che dei danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) anche dei danni non patrimoniali. Tra questi ultimi si possono sicuramente inserire il danno biologico, il danno morale ed altre categorie d'origine giurisprudenziale (per. es. il danno estetico, il danno alla vita di relazione). Il Tribunale toscano ha giustificato il riconoscimento della predetta nuova voce di risarcimento del danno (cd. danno da lesione del legame parentale o danno edonistico) sostenendo che "pur mancando ogni riferimento di legge a questa nuova voce, allorché si controverte di danno alla persona, vale pur sempre, in ogni sua sfaccettatura, il principio fondamentale del *neminem laedere* che, espressamente sancito dall'art. 2043 cod. civ., va rapportato a tutti i diritti stabiliti dalla legge, lesi dall'altrui atto illecito, ed in *primis* a quelli costituzionali". Il diritto al risarcimento è riconosciuto quale effetto della privazione "di quella stabilità di situazioni che compongono lo *status* parentale". La morte per fatto illecito, infatti, causa anche la perdita di quello *status* di parentela, di coniugio o di filiazione, costituito da una serie di rapporti morali, giuridici, diritti, doveri che afferiscono direttamente alla persona e come tale deve essere risarcito.

La predetta decisione di merito innova il sistema risarcitorio ed introduce, accanto alle voci classiche del danno risarcibile (biologico, morale e patrimoniale) una forma di tutela del c.d. danno edonistico (di natura riflessa), ovverosia del danno che patisce il coniuge, il figlio e, in ogni caso, la persona legata da stretto rapporto parentale con la vittima.

